

Vers 1



COMUNE DI CASTELGOMBERTO
PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE 5 EDILIZIA-URBANISTICA-AMBIENTE-SPORTELLO UNICO
Ufficio Attività Economiche

**LINEE GUIDA PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI**

APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.C. N..... DEL

Assessore alle Attività Economiche
Gabriele Vencato

Capo Settore 5
Maurizio Dal Cengio

OTTOBRE 2015

INDICE

1 – Definizione

2 – Strutture soggette all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza sui locale di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.)

3 – Obblighi del Responsabile della manifestazione

4 – Tipologie di manifestazioni temporanee.

5 – Eventi ripetitivi

6 – orari per lo svolgimento delle manifestazioni e raccomandazioni

7 - Immissioni rumorose e inquinamento luminoso nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo all'aperto

8 - Prescrizioni generali per gli impianti elettrici nelle manifestazioni all'aperto

9 – Manifestazioni di pubblico spettacolo all'interno di un locale.

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire gli indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.6.1931, n. 773 – Spettacoli e trattenimenti pubblici”.

1 – Definizioni

Fermo quanto disposto dal D.M. 19/8/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, ai fini del presente disciplinare, si precisa che:

- a) per luogo pubblico, si intende quello a cui chiunque possa accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico, si intende quello a cui possa accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi disponga del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l’accesso);
- c) per luogo esposto al pubblico, si intende quello che abbia una collocazione tale per cui dall’esterno sia possibile vedere quanto in esso avvenga (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli, si intendono quelle forme di intrattenimento cui il pubblico assista in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti, si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipi in modo attivo (es.: ballo);
- f) per manifestazioni temporanee, si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgano per un periodo di tempo limitato nell’arco dell’anno solare (comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti e le manifestazioni fieristiche di cui alla Legge Regione Veneto n. 11 del 23.05.2002 e al Regolamento regionale n. 5 del 22.11.2002, in modo non ricorrente o con cadenze prestabilite, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività, con l’impegno a rimuovere gli allestimenti ad ultimazione del complesso degli eventi);
- g) per allestimenti temporanei, si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti, feste popolari con spettacoli e trattenimenti e manifestazioni fieristiche;
- h) per locali, si intende l’insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, i luoghi destinati allo spettacolo viaggiante, i parchi divertimento ed i luoghi all’aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- i) per spettacoli viaggianti, si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 Marzo 1968, n. 337;
- j) per parchi di divertimento, si intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

2 – Strutture soggette all’esame della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.).

2.1. Locali di Pubblico Spettacolo soggetti all’esame della C.C.V.L.P.S.:

- a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
- b) teatri tenda, ossia locali con copertura a tenda, destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);

- c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
- d) cinema–teatro, ossia locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
- e) auditori e sale convegni (con capienza fino a 1300 persone);
- f) locali di trattenimento ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all’interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- g) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
- i) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- j) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
- k) luoghi all’aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto, ove l’accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, le manifestazioni fieristiche le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
- l) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
- m) sale polivalenti, intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- n) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
- o) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone).

2.2 Sono esclusi:

- a) luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi, è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti con altezza massima pari a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico ed opportunamente certificate;
- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) circoli privati esercenti l’attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in cui siano impiegati strumenti musicali per l’attività di piano bar, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga l’attività di ballo e/o che l’intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l’afflusso non siano superiori a 100 persone;
- e) pubblici esercizi in cui sia collocato l’apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee con particolare riferimento all’insonorizzazione all’espletamento delle esibizioni canore, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- f) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza l’apprestamento di specifici elementi supplementari (come ad es. pedane, palchi, ecc., in aree appositamente allestite), che lascino presupporre una attività di pubblico spettacolo;

- g) manifestazioni fieristiche di cui alla Legge Regione Veneto n.11 del 23.05.2002 e al Regolamento regionale n. 5 del 22.11.2002, qualora siano svolte in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.);
- h) mercati, sagre e fiere di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- i) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove l'accesso, di fatto e di diritto, sia consentito ad ogni persona in spazi privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- j) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- k) attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre) che non configurano un parco di divertimento e pertanto fino ad un numero massimo di 6 (di cui massimo 1 grande e 2 medie).

3 – Obblighi del Responsabile della manifestazione

L'*organizzatore* è responsabile dell'evento e in tale veste si assume la responsabilità, nel corso dello stesso e per tutta la sua durata, del suo corretto svolgimento, nel rispetto delle norme di legge, delle prescrizioni impartite dalla Commissione.

4 – Tipologie di manifestazioni temporanee.

A. Se la manifestazione prevede la sola somministrazione di alimenti e bevande senza pubblici spettacoli o trattenimenti, la stessa **non è sottoposta a parere della Commissione di Vigilanza**. In tale caso l'*organizzatore* dovrà presentare al Comune, prima dell'inizio, una segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. (modello A), alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- programma della manifestazione
- copia dell'avvenuta richiesta di registrazione sanitaria presentata all'ULSS competente;
- possesso requisito professionale di alimentarista, ad esclusione delle manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico.
- copia dell'autorizzazione all'occupazione e l'eventuale provvedimento di chiusura strade, se su suolo pubblico o assenso del proprietario, se area privata.

se presenti strutture ed impianti allegare inoltre:

- relazione tecnica descrittiva delle strutture, degli impianti del massimo affollamento presunto;
- elaborati grafici con indicazioni relative alla sicurezza (vie di fuga – estintori ecc.) e con evidenziate le strutture eventualmente installate;
- documentazione relativa al collaudo statico e annuale delle strutture;
- dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico – gas) a firma di un tecnico abilitato;
- dichiarazione di eventuali carichi sospesi e loro corretto montaggio;
- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- il corretto montaggio delle strutture dovrà essere consegnato all'Ufficio Attività Economiche a montaggio avvenuto, prima dell'inizio della manifestazione, anche tramite fax allo 0445/424440.

B. Se la manifestazione prevede il **pubblico trattenimento/spettacolo** la stessa è sottoposta a parere della Commissione di Vigilanza; in tale caso l'*organizzatore* dovrà presentare al Comune, **almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione**, istanza di rilascio dell'Autorizzazione (modello B). Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- programma della manifestazione
- relazione tecnica che descriva le strutture, gli impianti, gli accessi, il numero massimo di affollamento, il calcolo delle uscite di sicurezza, i dispositivi antincendio previsti, gli eventuali carichi sospesi, la gestione dell'emergenza, i servizi igienici ecc;
- elaborati grafici con evidenziate le vie di accesso, di esodo delle strutture installate, la destinazione delle varie aree, la disposizione del pubblico (a sedere e in piedi), l'indicazione delle lampade di emergenza in corrispondenza delle vie di fuga, le postazioni di GPL e degli estintori;
- documentazione dell'impianto elettrico;
- approntamento e idoneità dei mezzi antincendio;
- approntamento di una squadra per la gestione della sicurezza in possesso di attestato di idoneità tecnica di "addetto antincendio" rilasciato da Ente competente ed autorizzato;
- documentazione relativa al collaudo statico e annuale delle strutture e corretto montaggio delle stesse;
- dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico – gas) a firma di un tecnico abilitato;
- dichiarazione di corretto montaggio dei carichi sospesi;

se prevista somministrazione di alimenti e bevande allegare inoltre:

- copia dell'avvenuta richiesta di registrazione sanitaria presentata all'ULSS competente;
- possesso requisito professionale di alimentarista, ad esclusione delle manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico.

Il responsabile dell'attività è tenuto ad esibire tale documentazione in sede di controllo da parte degli organi preposti.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito lo schema relativo al numero dei servizi igienici e al numero del personale addetto alla sicurezza in relazione all'affollamento massimo dichiarato:

Servizi Igienici

sulla scorta del massimo affollamento dichiarato il progetto dovrà prevedere un adeguato numero di w.c. ;

nel conteggio dei w.c. potranno essere conteggiati anche quelli dei pubblici esercizi nel caso vengano messi a disposizione dai gestori;

va comunque sempre previsto un w.c. riservato al personale ed uno ai portatori di handicap.

Personale addetto alla sicurezza in possesso di attestato di idoneità tecnica di addetto antincendio con regolare attestato

Sulla base della valutazione del rischio il titolare della manifestazione individua il numero di addetti necessari alla sicurezza antincendio che nel caso di affluenza superiore a 100 devono essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui alla Legge 609/96.

Tutti i progetti di cui al punto B, sono soggetti al parere della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, mentre ai fini del sopralluogo della Commissione ristretta si distinguono due diverse situazioni:

1. manifestazioni con **capienza inferiore alle 200 persone** non c'è sopralluogo da parte della Commissione ristretta, in quanto lo stesso sarà sostituito dalla Relazione resa da un tecnico abilitato, attestante il rispetto del progetto approvato e l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite con l'approvazione.

2. manifestazioni con **capienza superiore alle 200 persone** è previsto il sopralluogo di verifica da parte della Commissione ristretta alla quale saranno consegnate anche le certificazioni richieste con l'approvazione del progetto.

C. In caso di **spettacoli dal vivo di portata minore destinati a concludersi entro le ore 24** del giorno di inizio e con un pubblico massimo di 200 unità è necessario presentare una SCIA completa della documentazione elencata al punto B.

5 – Eventi ripetitivi

Salvo quanto previsto dall'articolo 141 del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e salvo che, per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, **l'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente con analoghe modalità ed attrezzature, ha validità per due anni dalla data del rilascio, ovvero per due edizioni immediatamente successive del medesimo evento**, anche se non perfettamente coincidenti temporalmente con i due anni.

5.1 - In tal caso, in occasione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, ovvero in caso di presentazione della SCIA, il richiedente deve far pervenire all'Ufficio preposto, prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione tecnica, di un professionista abilitato iscritto all'albo degli ingegneri, nell'albo dei geometri, degli architetti, dei periti o altra categoria tecnica abilitata, con la quale attesta la rispondenza della manifestazione al progetto approvato o già depositato, l'uso di stessi o analoghi impianti ed attrezzature, con le medesime modalità di impiego e l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite dalla C.C.V.L.P.S. Inoltre nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il richiedente dovrà presentare:

- a) una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture;
- b) una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- c) il collaudo statico annuale di dette strutture.

5.2 - Decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità o due edizioni successive all'approvazione del progetto o del suo deposito, dovrà essere presentata nuova domanda di autorizzazione.

5.3 - Per le manifestazioni maggiori e più complesse si prevede il sopralluogo della Commissione ristretta ogni anno. In ogni caso la Commissione si riserva di effettuare sopralluoghi a campione relativamente ai locali/luoghi e/o allestimenti per i quali il richiedente si sia avvalso di licenze di agibilità precedentemente concesse.

6 – orari per lo svolgimento delle manifestazioni e raccomandazioni

Salvo specifico accordo con l'Amministrazione Comunale lo svolgimento delle manifestazioni avrà i seguenti orari massimi:

- Venerdì, Sabato e prefestivi musica max fino ore 01.00 e consumazioni max fino ore 1.30; per gli altri giorni musica max fino ore 0.30 e fine consumazioni max ore 1.00.

Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e ordine pubblico ed in particolare:

- il divieto assoluto di somministrare alcolici ai minorenni e alle persone in stato di ebbrezza;
- il controllo del comportamento dei partecipanti alla manifestazione in merito al disturbo alla quiete pubblica, richiamandoli al rispetto delle norme del vivere civile al fine di evitare schiamazzi, risse, imbrattamento di strade o altro e accumulo di rifiuti;
- la corretta gestione dei parcheggi, mediante personale incaricato, tale da non causare problemi alla viabilità.

7 - Immissioni rumorose e inquinamento luminoso nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo all'aperto

7.1 Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo con l'impiego di sorgenti sonore amplificate che producano inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni di cui alla zonizzazione acustica vigente ovvero devono ottenere l'autorizzazione in deroga.

7.2 Ai fini del rispetto minimo della normativa in materia di inquinamento luminoso, nelle manifestazioni che si svolgono all'aperto, anche con la partecipazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono vietati fari e altre fonti luminose dirette verso il cielo.

8 - Prescrizioni generali per gli impianti elettrici nelle manifestazioni all'aperto

8.1 Generali

Alimentazione elettrica:

-Se il fabbricato dal quale ci si deriva è soggetto ad obbligo di progettazione deve essere redatto il progetto elettrico dell'impianto della manifestazione da tecnico abilitato iscritto ad albo/collegio professionale.

-In caso di alimentazione da altro fabbricato (esistente) collegare l'impianto di terra della manifestazione a quello del fabbricato.

-In caso di alimentazione da contatore Enel realizzare un sistema TT (impianto di terra locale)

-In caso di alimentazione da gruppo elettrogeno realizzare un sistema TN-S (centro stella del G.E. a terra e terra impianto unite).

-Segnalare adeguatamente la posizione dell'interruttore generale e/o del comando di emergenza

-Installare sempre immediatamente a valle del contatore (o del G.E.) una protezione differenziale generale con regolazione massima 1A e 1secondo

-Utilizzare interruttori con potere di interruzione adeguato:

6kA per allacciamenti monofase

10kA per allacciamento trifase con potenza disponibile fino a 33kW

15kA per allacciamento trifase con potenza disponibile superiore a 33kW

-Preferibilmente utilizzare quadretti elettrici tipo ASC (per cantieri edili), comunque almeno con grado di protezione IP44/55 a seconda del luogo di installazione

-Tutti i circuiti prese devono essere protetti con protezione differenziale $I_d=30mA$

Distribuzione:

-Eventuali linee aeree devono essere ben ancorate per evitare oscillazioni, e sostenute da cavo portante in acciaio. Preferibilmente utilizzare cavi tipo H07RN-F con guaina antiabrasiva in neoprene (adatti per posa mobile).

-Tutti i cavi posati a terra devono essere adeguatamente protetti (coppella o tappeto in gomma di protezione).

Illuminazione

-Se possibile per l'illuminazione generale prevedere due alimentazioni indipendenti.

-Prevedere illuminazione di emergenza e segnalazione delle uscite di sicurezza (minimo 5lux) con apparecchi autonomi con autonomia 1 ora.

Impianto di terra e collegamenti equipotenziali

-L'impianto di terra deve essere unico (tutte le masse e masse estranee devono essere collegate assieme).

-Il nodo di terra deve essere collegato al dispersore tramite un conduttore di terra in rame isolato con guaina giallo verde di sezione non inferiore a 16mmq.

-Tutte le strutture metalliche e masse estranee con resistenza verso terra inferiore a 200 ohm devono essere collegate a terra con conduttore di sezione minima 6mmq (strutture metalliche dei tendoni, palco, padiglione cucina, stand vari, ecc.).

Documentazione da consegnare

-Schema dell'impianto elettrico (posizione di punti di consegna energia, sezione delle linee dorsali, posizione dei quadri, posizione del dispersore e dei collegamenti equipotenziali realizzati, ecc.) con timbro e firma dall'installatore.

-Dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato con timbro e firma dell'installatore.

-Nel caso per la manifestazione sia previsto l'uso di ambienti interni a strutture esistenti, produrre copia della dichiarazione di conformità dei relativi impianti elettrici.

Sopralluogo della commissione

All'atto del sopralluogo dovrà essere presente l'installatore per la verifica congiunta dell'impianto realizzato e per la consegna della documentazione.

8.2 Prescrizioni aggiuntive per le attrazioni viaggianti

-Non deve essere collegata più di una linea ai morsetti di uscita di ogni contatore.

-Immediatamente a valle di ogni contatore non possono essere installati più di tre dispositivi di protezione delle linee d'utenza.

-La linea di alimentazione di ogni singola attività derivata dal contatore Enel (contatore che può essere comune a più attività), deve essere protetta a valle del contatore da un interruttore automatico magnetotermico differenziale posto in un centralino isolante installato in prossimità del contatore stesso, e chiaramente identificato con una targhetta riportante il nome dell'attività e del titolare.

-La portata dell'interruttore di protezione e la sezione della linea devono essere coordinati secondo le seguenti indicazioni:

Portata interruttore	Sezione minima della linea
16 A	4 mmq
25 A	6 mmq
40 A	10 mmq
63 A	16 mmq
80 A	25 mmq
125 A	50 mmq
160 A	70 mmq

-La protezione differenziale deve essere pari a 30 mA.

-Le caratteristiche dell'interruttore di protezione devono essere chiaramente visibili e riportate sulla targhetta dell'interruttore. Interruttori con caratteristiche non leggibili non saranno accettati.

-I tipi di cavo ammessi e da utilizzare possono essere i seguenti:

-H08RNF

-FG7OR

-N1VV-K

-Il cavo di alimentazione deve essere protetto meccanicamente (coppella o tappeto in gomma) e deve essere privo di giunzioni (non deve essere costituito da più spezzoni).

-La sezione del cavo deve essere chiaramente identificabile (stampigliata sulla guaina del cavo).

-La linea di alimentazione deve essere multipolare. Per i colori delle fasi è vietato l'uso del blu e del giallo verde.

-Il conduttore di neutro deve essere di colore blu (non saranno accettati colori diversi).

-Il conduttore di protezione deve essere di colore giallo-verde (non saranno accettati colori diversi).

Documentazione da consegnare

-Dichiarazione/autodichiarazione di conformità dell'allacciamento (da contatore a utenza) con timbro e firma dell'installatore, o in alternativa dichiarazione di verifica impianto da parte di un tecnico abilitato.

9 – Manifestazioni di pubblico spettacolo all'interno di un locale.

9.1 – Per i locali già **in possesso di agibilità per pubblici spettacoli** la documentazione da allegare alla domanda è la stessa riportata per le manifestazioni temporanee.

9.2 – Per i locali **non in possesso di agibilità per pubblici spettacoli** (es. capannone industriale) la documentazione da allegare alla domanda è la stessa riportata per le manifestazioni temporanee, completata da:

- schema e relazioni su impianto elettrici, di riscaldamento, di condizionamento;
- certificazioni ignifughe sugli arredi;
- relazione tecnica sul ricambio d'aria;
- certificato di prevenzione incendi (capienza superiore a 100 persone).

Sui locali di pubblico spettacolo ci sarà in ogni caso l'uscita della Commissione Comunale di Vigilanza, alla quale va inviata tutta la documentazione tecnica.

MODULISTICA ALLEGATA:

Modello A - SCIA per la somministrazione

Modello B - Domanda di autorizzazione completa